



DECRETO N° 84/2021/ADSP-MTMI

IL PRESIDENTE

- VISTA:** la legge 28 Gennaio 94, n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31-8-2016;
- VISTO:** il D.M. 31/3/95, n. 585, relativo al "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali" (G.U. – Serie Generale – 26/2/96, n. 47);
- VISTA:** l'art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1", dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii;
- VISTO:** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO:** il D. L.gs. 4/8/2016, n. 169, di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha istituito, tra l'altro, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto di Messina;
- VISTO:** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di Sistema Portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (di seguito AdSP MTMI), con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO: il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale il Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;

VISTO: il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il contrammiraglio dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

CONSIDERATO: che, nei porti sede di AdSP, la disciplina delle operazioni portuali, delle concessioni, di tutte le attività economiche private che si esplicano nel porto, e dei relativi rinnovi, sono di competenza delle Autorità stesse, ai sensi della Legge 84/94, nonché la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso in porto, le cui disposizioni contenute nelle Ordinanze locali prevedono, che possono accedere nelle aree portuali di competenza, esclusivamente le persone munite di apposito permesso rilasciato dall'AdSP;

CONSIDERATO: che, tra i loro compiti delle AdSP vi è quello dell'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella propria circoscrizione territoriale sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione (*art. 8. comma 3. lett. m)* della L. 84/94 e s.m.i.), nonché quello di disciplinare, mediante apposita regolamentazione, e di vigilare sull'espletamento delle operazioni portuali - vale a dire il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale - e dei servizi portuali - vale a dire prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali - espletate per conto proprio o di terzi da imprese portuali, entrambe assoggettate ad apposito rilascio di autorizzazione amministrativa della predetta AdSP (*art. 16. commi 1, 2 e 3 della L. 84/94 e s.m.i.*);

CONSIDERATO: che con Delibera del Comitato Portuale n. 136/2020 del 30/4/2020, è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro (porti di Gioia Tauro, Crotone Corigliano Rossano e Taureana di Palmi) consultabile sul sito istituzionale di questo Ente all'indirizzo https://www.portodigioiatauro.it/files/upload/PortaleAlboPretorioDocumento/allegati/3b418f923f837a917e8b5ea76cf77b76_delibera%20comitato%20portuale%20n%20136%20regolamento%20uso%20aree%20demaniali%20marittime.pdf;

VISTE le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II del Libro I parte I del Codice della Navigazione e nel Capo I, Titolo II, Libro I del Regolamento di esecuzione del Codice stesso, approvato con D.P.R. 15/2/52, n. 328;

VISTA: la concessione demaniale marittima quadriennale per licenza n. 08/2020 del 30/04/2020 avente scadenza al 31/12/2023, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie di mq. 796,25 circa, di cui mq. 735 di specchio acqueo, allo scopo di destinarlo a servizi per la nautica da diporto e di imbarcazioni da pesca dei soci, ubicata all'interno della Darsena "Marinai d'Italia" del porto di Gioia Tauro, rilasciata all'Associazione Pescatori Sportivi Gioia Tauro;

CONSIDERATO: che la concessione demaniale marittima è essenzialmente fondata *sull'intuitus personae*, nel senso della necessaria sussistenza di un rapporto fiduciario tra l'ente concedente ed il concessionario, del quale è positivamente apprezzata, oltre che l'integrità morale, anche l'idoneità a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha, altresì, fatto riferimento alle norme del Codice della navigazione di cui agli articoli 42 - che afferma in linea generale il principio della revocabilità delle concessioni "a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima" - e 46, che richiede l'autorizzazione dell'autorità concedente per il subingresso nella concessione (cfr. anche art. 30 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 1952), poiché trattasi di "*disposizioni la cui ratio non può che rinvenirsi nella necessità di ancorare il rapporto concessorio, in quanto titolo all'uso particolare di un bene pubblico, ad un permanente fondamento di fiduciarità*" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 giugno 2013, n. 3505) per cui l'amministrazione, nell'esercizio del suo apprezzamento, necessariamente prognostico, non può non tenere conto del complessivo comportamento del concessionario;

CONSIDERATO: che proprio in ragione della peculiare natura giuridica che connota il rapporto concessorio l'AdSP MTMI ha stipulato con la Prefettura di Reggio Calabria un Protocollo di Legalità in data 13/4/2010, successivamente aggiornato in data 21/5/2019, finalizzato a sottoporre a preventive cautele antimafia, mediante il rilascio di apposite informazioni prefettizie ai sensi dell'art. 91 del D. L.gs. 159/2011 e s.m.i. (c.d. "Codice Antimafia"), anche l'adozione di atti e provvedimenti non previsti dal succitato Codice Antimafia ;

VISTA: la nota prot. PR_UTGRC_Ingresso_0035115_20180315, con la quale l'Ente ha richiesto le informazioni prefettizie antimafia nei riguardi dell'Associazione Pescatori Sportivi Gioia Tauro, in epoca antecedente al rilascio della concessione per licenza n. 08/2020 del 30/4/2020;

CONSIDERATA: la decorrenza del termine previsto dall'art. 92, comma 2, 1° periodo, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., senza aver ottenuto le chieste informazioni, con la conseguenza che la concessione per licenza n. 08/2020 è stata rilasciata sotto condizione risolutiva espressa in base alla quale, qualora fosse emersa la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa desunti dalle fattispecie previste dall'art. 91, commi 5 e 6, del D.Lgs n. 159/2011 come modificato dal D.Lgs n. 218/2012, a carico dell'Associazione Pescatori Sportivi Gioia Tauro, tale concessione sarebbe stata revocata senza che alla concessionaria spettasse indennizzo o rimborso alcuno;

VISTA: la nota in data 23/2/2021, assunta al protocollo dell'Ente n. 0003864 E/21 del 25/2/2021, con la quale l'Associazione concessionaria ha comunicato il cambio del proprio Rappresentante Legale;

VISTA: la nota prot. 0004992 U/21 AAMM del 19/3/2021, ricevuta dall'Associazione concessionaria in data 2/4/2021, con la quale l'AdSP MTMI ha richiesto la produzione della documentazione necessaria per la nuova richiesta di informazioni prefettizie antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) conseguente al cambio del Rappresentante Legale, rimasta senza esito;

VISTA: la nota prot. 0008638 U/21 AAMM del 19/5/2021, con la quale l'AdSP MTMI ha sollecitato la produzione della documentazione necessaria per la nuova richiesta di informazioni prefettizie antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), rimasta anch'essa senza esito;

VISTA: la nota in data 11/5/2021, pervenuta tramite PEC in data 7/6/2021, ed assunta al prot. 0009934 E/21 del 9/6/2021, con la quale il Rappresentante Legale dell'Associazione concessionaria ha comunicato le proprie dimissioni, senza per altro fornire riscontro alcuno alle precedenti richieste dell'AdSP MTMI;

VISTA: la nota prot. 0010117 U/21 AAMM dell'11/6/2021, con la quale l'AdSP MTMI ha avviato il procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima per licenza n. 08/2020 intestata all'Associazione Pescatori Sportivi Gioia Tauro, ai

sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, a causa del venire meno del necessario *intuitus personae*, assegnando nel contempo il termine di legge per la presentazione di memorie difensive/scritti partecipativi/osservazioni;

VISTA: la successiva nota prot. 0014019 U/21 AAMM del 20/8/2021, con la quale l'AdSP MTMI ha dovuto comunicare nuovamente, all'indirizzo di PEC successivamente fornito, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima per licenza n. 08/2020 intestata all'Associazione Pescatori Sportivi Gioia Tauro, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, a causa del venire meno del necessario *intuitus personae*, poiché la precedente comunicazione non risultava mai pervenuta al domicilio dichiarato dall'Associazione concessionaria, assegnando nel contempo il termine di legge per la presentazione di memorie difensive/scritti partecipativi/osservazioni;

CONSIDERATO: che solo in data 2/7/2021 è pervenuta la documentazione richiesta all'Associazione concessionaria, assunta al protocollo dell'Ente n. 0011290 E/21, da cui era dato desumere l'ingresso di nuovi soci nella compagine e la nomina delle nuove cariche sociali, giusto Verbale di assemblea dei soci in data 11/5/2021;

CONSIDERATO: che in data 17/9/2021 è pervenuta la memoria difensiva prodotta dal Legale di fiducia nominato dall'Associazione concessionaria, assunta al prot. 0015384 E/21;

RITENUTO: che tale memoria difensiva sia inaccoglibile ed in ogni modo non conducente, poiché si limita a confermare l'effettiva sussistenza di reiterate inadempienze dell'Associazione concessionaria, ritenute *ex uno latere* di lieve gravità, sostituendosi di fatto alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione in ordine al loro apprezzamento;

RITENUTO: di dover tenere conto, nell'esercizio del suddetto apprezzamento - necessariamente prognostico - del complessivo comportamento dell'Associazione concessionaria, delle precitate inadempienze che si sono concretate in una serie di reiterate condotte amministrative intese a sottrarsi alle verifiche amministrative previste, afferenti l'idoneità soggettiva dell'Associazione;

RITENUTO: altresì che tale sfavorevole giudizio prognostico sull'affidabilità complessiva dell'Associazione concessionaria non sia venuto meno con la modifica della compagine e con la nomina delle nuove cariche sociali poiché, sulla scorta dei certificati generali del casellario giudiziale acquisiti dall'Ente, sono emerse una condanna in via definitiva per reati contro la fede pubblica a carico del

Vicepresidente e per reati contro il patrimonio a carico del Segretario, nonché una serie di altre sentenze definitive per reati contro il patrimonio, i beni pubblici e la fede pubblica nei confronti di alcuni dei soci;

DATO ATTO: che la scelta di un soggetto concessionario da parte di una Pubblica Amministrazione avviene a seguito di una valutazione sulla sua idoneità (morale oltreché economica) ad utilizzare i beni dell'amministrazione o a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione. Il rapporto che sorge fra l'Amministrazione concedente e il concessionario è quindi un rapporto che si fonda *sull'intuitus personae*;

RILEVATO: che ai fini della valutazione della idoneità morale dell'aspirante concessionario che risulti gravato con condanna definitiva da reati contro la fede pubblica, l'Amministrazione concedente è tenuta alla più attenta valutazione degli elementi distintivi di tale tipologia di reati, avuto riguardo soprattutto al concetto di atto pubblico, rientrando in tale nozione non solo i documenti redatti da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato, ma bensì anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato tanto da avere la natura di atti pubblici (cfr. Cass. Pen. V Sent. 15.02.2021 n. 15901);

PRESO ATTO: delle risultanze degli accertamenti effettuati a carico di alcuni componenti della compagine associativa che ha formulato istanza per il rilascio della concessione demaniale marittima e ritenuto, stante l'esistenza a carico di alcuni componenti di condanne definitive afferenti a reati contro la pubblica fede ,di dover effettuare un giudizio prognostico negativo sull'idoneità morale degli istanti a svolgere le funzioni concessionario di bene demaniale marittimo;

RITENUTO: che tale sfavorevole giudizio prognostico è basato, oltre che sulla sussistenza di condanne in via definitiva per reati contro la fede pubblica a carico di associati, anche sulla sussistenza di altre condanne per reati contro il patrimonio ed i beni pubblici;

CONSIDERATO: che le valutazioni e le determinazioni finali in ordine all'avviato procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione della concessione demaniale marittima per licenza n. 08/2020 intestata all'Associazione Pescatori Sportivi Gioia Tauro, sono state sottoposte all'esame del Comitato di Gestione, a norma dell'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i. , nel corso della seduta del 2/11/2021, il cui parere è stato pubblicato con le modalità previste dall'art. 12, comma 4, del Regolamento che disciplina svolgimento delle attività del Comitato

di

Gestione

all'indirizzo

<https://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti/2021/11/04/07-2021-adsp-mtmi-07-2021-adsp-mtmi-775/>

CONSIDERATO che il suddetto parere è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 12, comma 1, del Regolamento che disciplina il Comitato di Gestione, approvato con Delibera n. 01/2021/ADSP-MTMI del 30/9/2021;

VISTO l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

L'Associazione Pescatori Sportivi Gioia Tauro, corrente in Gioia Tauro (RC), Via Cavour 107, P. IVA 91024000803, è **dichiarata decaduta** dalla concessione demaniale marittima quadriennale per licenza n. 08/2020 del 30/04/2020 avente scadenza al 31/12/2023, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie di mq. 796,25 circa, di cui mq. 735 di specchio acqueo, allo scopo di destinarlo a servizi per la nautica da diporto e di imbarcazioni da pesca dei soci, ubicata all'interno della Darsena "Marinai d'Italia" del porto di Gioia Tauro per i seguenti motivi, già diffusamente illustrati in premessa:

l'Associazione concessionaria non possiede il requisito della fiduciarità – o intuitus personae - che deve necessariamente sostanziare il rapporto giuridico concessorio intercorrente con la pubblica amministrazione concedente, a motivo delle reiterate inadempienze poste in essere e della sussistenza di specifiche controindicazioni di carattere penale a carico di soci, alcuni dei quali ricoprenti anche cariche sociali.

E' incamerata a beneficio dell'AdSP la cauzione versata dalla predetta Società a garanzia dei suoi obblighi.

Ingiunge all'Associazione Pescatori Sportivi Gioia Tauro di lasciare libero l'immobile e l'area d. m. asservita da macchinari, attrezzature, suppellettili e quant'altro appartenente alla medesima, entro **giorni trenta (30)** dalla data di notifica del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria di Reggio Calabria, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro gg. 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dal ricevimento del presente.

Gioia Tauro, 08 NOV. 2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI T.e.
Il Dirigente
dell'Area Amministrativa
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
C.A. (CP) Andrea AGOSTINELLI

VISTO: IL R.P.C.T.
Avv. Simona SCARCELLA